Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 22 settembre 1965 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 8 settembre, alle ore 12,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ali Sahli, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Libia.

(6702)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1965.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto 29 gennaio 1934, numero 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1961, con il quale l'on. avv. Enrico Sparapani è stato confermato presidente dell'Ente predetto, per il triennio 1961-1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso, per il nuovo triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'on. dott. Albertino Castellucci è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(6685)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1965.

Disposizioni per la chiusura dell'ammasso volontario delle uova di produzione nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1964, registro n. 4, foglio n. 178, con il quale sono stati assegnati al « Consorzio cooperativo nazionale avicolo », a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contributi nelle spese di gestione e negli interessi di finanziamento per l'attuazione dell'ammasso volontario delle uova di produzione nazionale conferite nel periodo dal 1° ottobre 1963 al 30 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio successivo, registro n. 10, foglio n. 282, con il quale il termine mas-

simo di conferimento delle uova, ai fini dell'ammissione al contributo, è stato spostato dal 30 settembre 1964 al 30 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1964, registro n. 14, foglio n. 309, contenente norme integrative per l'attuazione dell'ammasso di cui sopra;

Considerato che anche dopo la data di chiusura dell'ammasso delle uova, prevista per il 30 aprile 1965, si sono maturate spese di gestione derivanti da impegni precedentemente assunti per l'attuazione dell'ammasso suddetto e che, comunque, non appariva corrispondente all'interesse dei produttori agricoli la chiusura della gestione ammassatoria nel periodo primaverile di forte produzione e che le esigenze dei medesimi apparivano meglio tutelate fissando tale chiusura nel periodo estivo di minor produzione;

Decreta:

Fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nei decreti citati nelle premesse, la data di chiusura dell'ammasso delle uova, anzichè al 30 aprile 1965, è stabilita al 31 luglio 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1965
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 160

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1965.

Autorizzazione alla S.p.a. « SAI - Società assicuratrice industriale », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni nel ramo vetri e cristalli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « SAI - Società assicuratrice industriale » S.p.A., con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e vita, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo vetri e cristalli;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « SAI - Società assicuratrice industriale », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo vetri e cristalli.

Roma, addì 31 agosto 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(6600)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Istituzione degli Uffici organizzazione e metodi presso alcune Direzioni generali del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 6 della legge 15 giugno 1965, n. 703, con la quale la Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali ha assunto, in relazione ai compiti ad essa affidati, la denominazione di Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari;

Ritenuta la necessità di sviluppare e coordinare ogni iniziativa volta al riordinamento strutturale e funzionale dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Direzioni generali degli affari generali e del personale, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari è istituito l'Ufficio organizzazione e metodi alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art. 2.

L'Ufficio organizzazione e metodi della Direzione generale delle dogane e imposte indirette è ripartito in due sezioni: una per le dogane, l'altra per le imposte di fabbricazione. L'ufficio della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari è del pari ripartito in due sezioni, rispettivamente, per gli uffici del registro e per le conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 3.

Gli Uffici organizzazione e metodi debbono svolgere nel settore di competenza, secondo i criteri stabiliti d'intesa con la Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e in stretto collegamento con la medesima, i seguenti compiti:

1) revisione dell'organizzazione degli uffici e delle procedure amministrative ai fini dell'ammodernamento, della semplificazione e del coordinamento dei servizi, di un'efficiente rilevazione di dati statistici, della riduzione dei costi;

2) formulazione di proposte per la modifica delle vigenti norme legislative e amministrative che appaiono necessarie per il raggiungimento dei fini indicati al punto precedente;

3) predisposizione e controllo degli esperimenti concernenti il riordinamento strutturale e funzionale del settore;

4) raccolta e pubblicazione di dati statistici nonchè delle norme che disciplinano i servizi di competenza della Direzione generale;

5) rapporti con la Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » per l'addestramento e la qualificazione del personale;

6) studi e proposte per il miglioramento delle pubbliche relazioni e per la semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti d'imposta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia) — data la precarietà della situazione conseguente a perdite patrimoniali di eccezionale gravità ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, data l'impossibilità da parte della Banca di fronteggiare richieste di ritiro di depositi alla imminente scadenza del termine improrogabile della sospensione dei pagamenti delle passività di qualsiasi genere, disposta da detto commissario a' sensi dell'art. 63 del ridetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6984)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.638.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6870)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.551.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6873)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6875)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Castel Morrone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6877)

Autorizzazione al comune di Castelvolturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Castelvolturno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6878)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Conca della Campania (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6879)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Monti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6861)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Pattada (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6862)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Perfugas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6863)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Tissi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6864)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Thiesi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6865)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Telti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6866)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il mune di Romana (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6867)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Rosora (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.883.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6868)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Trinitapoli (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.602.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6869)

Autorizzazione al comune di Codrongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Codrongianus (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6830)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Stornara (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.788.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6871)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Pietramelara (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.155.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6872)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Apricena (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.163.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6874)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1965, il comune di Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.842.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 21 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,87	624,82	624,83	624,75	624,80	624,825	624,77	624,80	624,85
$ Can.	580,14	580,20	580,30	580,30	579,10	580,20	580,25	580,15	580,20	580,20
Fr. Sv.	144,72	144,73	144,745	144,755	144,68	144,71	144,725	144,72	144,71	144,71
Kr. D.	90,41	90,42	90,40	90,445	90,40	90,41	90,415	90,40	90,41	90,40
Kr. N.	87,46	87,46	87,46	87,455	87,45	87,45	87,44	87,45	87,46	87,45
Kr. Sv.	121,14	121,05	121 —	121,015	121,05	121,15	121,01	121,10	121,15	121,15
Fol.	173,52	173,49	173,53	173,53	173,50	173,50	173,53	173,52	173,50	173,50
Fr. B.	12,58	12,585	12,58	12,5820	12,5775	12,58	12,57975	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,46	127,495	127,50	127,47	127,48	127,48	127,48	127,48	127,48
Lst.	1748,64	1748,60	1748,675	1748,90	1748,50	1748,85	1748,65	1748,75	1748,85	1748,80
Dm. occ.	155,81	155,79	155,83	155,84	155,75	155,78	155,805	155,80	155,78	155,80
Scell. Austr.	24,20	24,205	24,21	24,21	24,20	24,20	24,209	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,79	21,75	21,79	21,794	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 21 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,852
1 Dollaro canadese	580,275
1 Franco svizzero	144,74
1 Corona danese	90,43
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	121,012
1 Fiorino olandese	173,53
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1748,775
1 Marco germanico	155,822
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,792

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Santa Eufemia della Fonte (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 agosto 1965 i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia della Fonte (Brescia), sono stati prorogati dal 30 agosto al 30 novembre 1965.

(6714)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 51 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 247, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 2 marzo 1963 dal sig. Lopes Elio, avverso il provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso bandito ai sensi dell'art. 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

(6627)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), e che pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Merlo è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Francesco Casale, rag. Ernesto Brambati e avv. Luigi Negri sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Governatore: CARLI

(6985)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1965, registro n. 2, foglio n. 229, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera tecnica dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, è costituita come appresso:

Presidente:

Ricci avv. Rinaldo, vice avvocato dello Stato.

Membri:

Conti avv. Marcello, sostituto avvocato dello Stato;
Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato.

Segretario:

Carcaiso Luigi, vice segretario.

Art. 2.

E' aggregato alla Commissione di cui all'art. 1, quale membro aggiunto il signor

Bauco Giuseppe, agente tecnico, per la prova pratica della conduzione di autoveicoli.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopra indicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 147

(6940)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 9 aprile 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 5 del 1°-31 maggio 1965, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 10 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1965, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 30, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso per esame a dieci posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 9 aprile 1964.

(6938)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 18 dicembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 4 del 1°-30 aprile 1965, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 22 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1965, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 153, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 18 dicembre 1963.

(6939)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a due posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di motorista nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di motorista nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) aver compiuto 12 mesi di navigazione su acque interne in servizio di coperta o di macchina;

g) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione, o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni, per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data del licenziamento;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9a e 3 a 6 della categoria 10a, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione e presentazione dei documenti di merito

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo

nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere iscritto nella matricola del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) di aver compiuto 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina;

g) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

h) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati come impiegati od operai presso una pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda: nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico da effettuare secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. L'esame non si intenderà superato qualora il concorrente non raggiunga il punteggio di sette decimi.

L'esperimento tenderà ad accertare la capacità del concorrente nella condotta di motori per navigazione fluviale nonchè nella manovra e manutenzione di semplici apparecchiature elettromeccaniche.

Art. 6.

Avviso per la presentazione alla prova di esame

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame sarà comunicata ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dal punteggio ottenuto nella prova di esame.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio nelle mansioni per le quali vengono assunti.

Art. 8.

Avviso per la presentazione dei titoli preferenziali

I candidati che hanno superato la prova di esame debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato dal comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni

Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*. rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscano di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili del cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, del ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio:

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovrano presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,

2) attestazione rilasciata dal capo dell'Ispettorato di porto competente dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione nelle matricole del personale navigante;

3) dichiarazione rilasciata dall'armatore della nave con la quale viene attestato per quanto tempo e con quali mansioni il concorrente ha prestato servizio alle sue dipendenze, con l'indicazione del nome e del numero della nave, delle date di imbarco e di sbarco relative alle singole navi, nonchè delle acque interne dove la navigazione si è svolta;

4) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

5) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento el servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di uerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno rodurre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del omune di residenza del candidato, il quale deve contenere, i sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre d una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invado risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione he l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

9) i candidati produrranno, inoltre, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente, inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) attestazione come al numero 2) del primo comma;

4) dichiarazione come al numero 3) del primo comma;

5) certificato medico come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al numero 9) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto

al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7, quarto comma.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai di seconda categoria (qualificati) nel ruolo degli operai dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di motorista.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

quattro funzionari dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri;

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Registro n. 99 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 393

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da inviarsi al

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio di seconda categoria (qualificati), con la qualifica di motorista nel ruolo del personale operaio dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e di aver compiuto dodici mesi di navigazione su vie d'acqua interne.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Ai fini della valutazione di merito da parte della Commissione esaminatrice allega i seguenti documenti:

. . . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(4840)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Prov-

veditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) avere compiuto gli studi d'istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 - comma quinto - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Trapani entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiugere la sede di Trapani.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Trapani dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Trapani.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto.

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Trapani dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Trapani, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi

ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Trapani, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) Certificato medico su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dal l'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Trapani.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 391

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Trapani e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . .
. . . conseguito presso in data ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente :

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Trapani;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) .

(firma) . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2452 in data 20 aprile 1965, con il quale è stato provveduto a nominare la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giorgianni Enio, vice prefetto ispettore, perchè impedito a partecipare alla Commissione stessa;

Vista la designazione della Prefettura di Varese;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giorgianni Enio, vice prefetto ispettore, viene sostituito dal dott. Padula Nicola, direttore di sezione, designato dalla Prefettura di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 6 settembre 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(6728)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1964, n. **20.**

Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, e approvazione di una convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 11 maggio 1951, n. 11 è abrogata.

Art. 2.

E' approvata la convenzione allegata alla presente legge con la quale la Regione Autonoma della Sardegna affida, sino al 12 febbraio 1966, salvo proroga di cinque anni in cinque anni, alla Banca Nazionale del Lavoro ed al Banco di Sardegna il proprio Servizio di tesoreria.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1965

CORRIAS

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tra

la Regione Autonoma della Sardegna (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata « Regione ») rappresentata dall'onorevole dott. Efisio Corrias nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale.

e

la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Cagliari (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamata « Banca ») rappresentata dai signori Francesco Menga e Antonio Muscas nelle rispettive qualità di direttore il primo e di condirettore il secondo della Banca stessa

e

il Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico - (che, per brevità, nel seguito del testo, sarà chiamato « Banco ») rappresentato dal dott. Vittorio Bozzo, nella qualità di presidente del Banco stesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Scopo e materia della convenzione

La Regione dichiara di affidare alla Banca ed al Banco, come di fatto affida, il proprio Servizio di tesoreria nonchè la esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente alla Regione medesima, salvo la gestione di somme anticipate dalla Regione alla Banca, al Banco o ad altri Istituti di credito con particolari destinazioni.

Per esigenze di carattere amministrativo-contabile, le riscossioni ed i pagamenti saranno accentrati in un unico conto presso la Banca.

Articolo 2

Riscossioni

La Regione delega la Banca ed il Banco, nella loro qualità di tesoriere regionale e per entrambi la Banca, agli effetti

del capoverso del precedente art. 1 - ad incassare tutte le somme ad essa spettanti che hanno riferimento al bilancio regionale, in base ad ordini di riscossione vistati dalla Regione. E' demandata alla Banca la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria delle somme incassate.

Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell'art. 1723 Codice civile.

La Banca ed il Banco, sempre nella loro qualità di tesoriere regionale, dovranno ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva della Regione e purchè la Regione non abbia espressamente diffidato gli anzidetti Istituti a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore della Regione stessa a qualsiasi titolo, anche se a titolo di donazione od elargizione, condizionata o no, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del titolo del versamento e la clausola « Salvo conferma di accettazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna ».

A tale riguardo, con riferimento all'ultimo capoverso, del citato art. 1, il Banco trasferirà le somme come sopra incassate alla Banca per l'accredito nel conto unico.

La Banca segnalerà immediatamente alla Regione tutti gli incassi, richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Le disponibilità di Tesoreria saranno ripartite tra Banca e Banco, in ragione del 50 per cento, secondo le modalità ed i conguagli che saranno convenuti con separati accordi.

Articolo 3

Pagamenti

La Banca ed il Banco, nella loro qualità di Tesoriere regionale, effettueranno i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accreditamento erogabili con ordinativi e buoni, nonchè con ruoli di spesa fissa, secondo quanto è previsto per le Amministrazioni dello Stato.

I beneficiari saranno avvisati direttamente dalla Banca della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dalla Regione ed allegati ai titoli stessi. Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno seguente a quello del ricevimento dei titoli stessi.

I pagamenti verranno effettuati agli sportelli della Banca sulla piazza di Cagliari ed a quelli del Banco sulle altre località della Sardegna.

I pagamenti sulle piazze estere e quelli sulle piazze della Penisola verranno effettuati a cura della Banca o del Banco.

Qualora la Banca ed il Banco, per determinate località, non siano in grado di provvedere ai pagamenti in loco, saranno utilizzati per i pagamenti medesimi altri tramiti.

Articolo 4.

Firme autorizzate

La Regione deve preventivamente comunicare alla Banca ed al Banco le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse:

degli estremi delle eventuali delibere degli Organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati;

delle relative firme originali.

Articolo 5

Trasmissione dei titoli di pagamento

Tutti i titoli di pagamento, siano essi eseguiti dalla Banca o dal Banco, saranno trasmessi alla Banca per il tramite della Corte dei conti accompagnati da distinta, in triplice esemplare, uno dei quali servirà per la ricevuta ed un altro sarà inviato al Banco a cura della Banca .

La Banca ed il Banco non daranno corso ad alcun ordine di pagamento che non sia munito del visto della Corte dei conti, ad eccezione di quelli che non si riferiscono a gestione di fondi del bilancio regionale.

Articolo 6

Limiti di pagamento

I pagamenti saranno contabilizzati dalla Banca - anche per conto del Banco ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 1, in confronto ai fondi stanziati ai singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni - ed effettuati nei limiti della effettiva rimanenza complessiva di cassa della Regione.

Tuttavia la Banca ed il Banco consentiranno alla Regione la facoltà di effettuare pagamenti allo scoperto attraverso la concessione di un fido per cassa — in ragione del 50 per cento ciascun Istituto — da utilizzare per transitorie necessità della Regione e con le modalità e alle condizioni che saranno convenute in separata sede.

In caso di nuova gestione del servizio, la Regione assume l'obbligo di far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione del servizio medesimo, ogni e qualsiasi esposizione esistente verso la Banca o il Banco.

Articolo 7

Bilancio preventivo

La Banca ed il Banco prenderanno atto del bilancio preventivo della Regione e delle sue eventuali variazioni, con la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Articolo 8

Comunicazioni giornaliere

La Banca, anche in nome e per conto del Banco, trasmetterà giornalmente alla Regione, con apposito modulo in doppio esemplare, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, di cui un terzo esemplare sarà altresì rimesso al Banco a corredo delle proprie evidenze.

Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente, tanto alla Regione quanto alla Corte dei conti, inviando a quest'ultima gli ordini di incasso e di pagamento estinti.

Copia della situazione sommaria di cassa verrà trasmessa giornalmente dalla Banca alla Regione e al Banco.

Articolo 9

Conto riassuntivo e partitario di Cassa

La Banca, anche in nome e per conto del Banco, ai sensi del capoverso dell'art. 1:

ha l'obbligo di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonchè il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;

dovrà inoltre tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ad una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti;

dovrà infine provvedere a compilare il conto giudiziale di cui agli articoli 630 e 635 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 10

Condizioni per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di Banca

I rapporti del conto corrente di cassa saranno regolati, salvo le eventuali variazioni dei vigenti accordi interbancari, alle seguenti condizioni:

a) tasso creditore annuo sulle disponibilità:

quello vigente per il conto corrente libero (gli interessi saranno regolati al 31 dicembre di ogni anno, e verranno corrisposti dalla Banca anche per conto del Banco);

b) tassi debitori sugli eventuali scoperti di conto accordati dalla Banca e dal Banco:

i minimi previsti dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni;

c) valuta per i versamenti su piazza: il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello del versamento:

d) valuta per i prelevamenti su piazza: in giornata;

e) valuta per gli incassi fuori piazza: posdatazione dei giorni di viaggio previsti dagli accordi interbancari in vigore;

f) valuta per i pagamenti fuori piazza: quella stabilita dagli accordi interbancari;

g) giroconto: su giri tra i diversi conti correnti aperti al nome della Regione presso le filiali di Cagliari della Banca e del Banco, valuta compensata.

Articolo 11.

Comunicazioni periodiche alla Regione - Chiusura dei conti - Reclami

La Banca, anche in nome e per conto del Banco ai sensi del capoverso dell'art. 1:

invierà alla Regione una copia del conto corrente di tesoreria ad intervalli di tempo non superiori ad un mese;

trasmetterà, a chiusura anuale (al 31 dicembre di ogni anno), alla Regione l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi;

trasmetterà alla Regione il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno, l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali ed interessi qualora il conto medesimo risultasse a tali date debitore per interessi;

allegherà ad ogni estratto conto da inviare alla Regione l'elenco degli ordinativi ineseguiti.

La Regione si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare oppure a segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate. La Banca ed il Banco rimangono sollevati da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nella spunta degli estratti conto.

La Regione è tenuta a segnalare tempestivamente alla Banca ed al Banco gli eventuali reclami che gli pervenissero circa lo svolgimento del servizio.

Articolo 12

Raccordo reciproco della contabilità

La Regione consente che la Banca, anche in nome e per conto del Banco, proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della Regione stessa. Copia del quadro di raccordo compilato sarà inviata alla Regione in piego raccomandato.

La Regione dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro o non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, la Banca ed il Banco restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che alla Regione possano derivare da eventuali errori in cui possano essere incorsi la Banca ed il Banco nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate e in ogni altra operazione inerente alla esecuzione della presente convenzione.

La Regione si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul « quadro di raccordo »; a tale onere la Regione provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La Regione potrà richiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.

All'Assessore per le finanze della Regione è affidata la vigilanza sul Servizio di tesoreria in analogia a quanto disposto per le tesorerie dello Stato dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 13

Amministrazione titoli e valori in deposito

La Banca ed il Banco si obbligano ad amministrare, alle più favorevoli condizioni consentite dagli accordi interbancari in vigore ed eventuali successive variazioni:

i titoli e i valori di proprietà della Regione da essa depositati a custodia;

i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione provvisoria a favore della Regione;

e a non procedere alla restituzione dei titoli e valori stessi senza regolari ordini della Regione. Nel caso di trasformazione dei depositi provvisori in definitivi, la Banca ed il Banco si obbligano, su ordine della Regione, ad effettuare il versamento dei depositi stessi alla Cassa depositi e prestiti.

Articolo 14

Gestioni speciali

Per eventuali gestioni estranee al bilancio la Banca ed il Banco apriranno conti speciali fruttiferi, salvo particolari diverse disposizioni di legge. Restano pertanto immutate le disposizioni di cui alla legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.

Gli speciali conti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali del conto corrente di cassa del bilancio.

Articolo 15

Esenzione da deposito cauzionale

La Banca ed il Banco, per la loro qualità di Istituto di credito di diritto pubblico, non prestano cauzione, ma rispondono di tutte le somme e di tutti i valori che tengono in consegna per conto della Regione.

Articolo 16

Compensi - Rimborso delle spese di gestione

La Banca ed il Banco effettueranno il servizio gratuitamente, senza alcun diritto a compensi, nemmeno a titolo di rimborso spese.

Articolo 17

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata fino al 12 febbraio 1966 e sarà tacitamente prorogata di cinque in cinque anni qualora non venga disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima della scadenza.

Ove uno dei due Istituti di credito non intendesse continuare nel servizio, questo, nell'interesse della gestione della Tesoreria, potrà essere prorogato di cinque anni in cinque anni, dietro assenso della Regione, in virtù della presente convenzione, in favore dell'altro Istituto che, pertanto, assumerà tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

In tal caso l'Istituto di credito che non intende continuare nel servizio dovrà darne comunicazione alla Regione ed allo altro Istituto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione. L'assenso della Regione a continuare il servizio con un solo Istituto dovrà risultare da apposito decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della medesima, da assumersi su proposta dell'Assessore alle finanze prima della scadenza della convenzione.

L'assenso dell'Istituto che continuerà da solo il servizio di tesoreria dovrà risultare da apposita comunicazione scritta diretta all'Assessore alle finanze.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità del servizio tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dalla esperienza.

Articolo 18

Disposizioni varie

Per tutto quanto non contemplato dalla presente convenzione, ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per lo Stato in base alle leggi ed ai regolamenti per la contabilità generale dello Stato, alle istruzioni sui servizi del Tesoro ed a particolari istruzioni concernenti la materia. La Banca ed il Banco si impegnano ad attrezzarsi tempestivamente, ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio.

Articolo 19

Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata, in quanto consentito, con la tassa prevista per analoghi atti stipulati con lo Stato.

Le relative spese restano, in ogni caso, a carico della Banca e del Banco in ragione della metà ciascuno.

Articolo 20

Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Regione elegge il proprio domicilio in Cagliari presso la sua sede, la Banca presso la sua filiale di Cagliari ed il Banco presso la sua sede amministrativa in Sassari.

Articolo 21

Condizioni di efficacia della convenzione

La presente convenzione, mentre è immediatamente vincolante per la Banca e per il Banco, lo sarà per la Regione soltanto per effetto della sua approvazione con legge regionale.

Nel frattempo, il servizio di Tesoreria regionale continuerà ad essere disciplinato dalla convenzione 12 febbraio 1951 approvata con legge regionale 11 maggio 1951, n. 11.

Articolo 22

Approvazione specifica di particolari clausole

La Regione dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341, comma 2°, e 1342, comma 2°, del Codice civile, le clausole contenute negli articoli 12, 14 e 21 della presente convenzione.

La presente convenzione, stipulata in quattro esemplari, viene letta dalle parti e sottoscritta.

Cagliari, addì 23 marzo 1964

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Il presidente: F.to: Efisio CORRIAS

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO CAGLIARI
F.to: Francesco Menga; F.to: Antonio Muscas

BANCO DI SARDEGNA
Il Presidente: F.to Vittorio Bozzo

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1964, n. **21.**

Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'insegnamento di antropologia criminale.

Art. 2.

La convenzione, che avrà la durata di anni venti e si intenderà prorogata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza, dovrà prevedere le forme di collaborazione da realizzare con la Amministrazione regionale nel settore della cattedra convenzionata.

Art. 3.

La spesa per il posto di ruolo di cui al precedente articolo 1 sarà determinata in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale spesa sarà costantemente aggiornata in relazione alle modificazioni che dovessero essere apportate al trattamento economico dei professori universitari di ruolo, sulla base delle comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1964, n. **22.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione sarda per l'anno 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 16 *gennaio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge regionale e non oltre il 31 gennaio 1965, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno 1964.

Art. 2.

La presente legge entro in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 gennaio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1964, n. **23.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 9 *febbraio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, per il preammortimento dei mutui di assestamento di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della stessa legge è elevato da tre a cinque anni.

Per le operazioni già perfezionate, tutte le scadenze delle anualità di rimborso, quali risultanti dai relativi piani di ammortamento, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di due anni.

Art. 2

Il termine, stabilito dal terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, per lo inizio dell'ammortamento dei mutui di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 1 della predetta legge, già portato, con l'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, dal primo al secondo anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, viene ulteriormente spostato al quarto anno.

Gli interessi pertinenti al secondo, terzo e quarto anno di preammortamento saranno pagati agli istituti creditori in un'unica soluzione alla scadenza del 30 dicembre 1966.

In conseguenza del nuovo prolungamento, come sopra disposto, del periodo stabilito per l'inizio dell'ammortamento, tutte le scadenze delle annualità dell'ammortamento stesso e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite sono di diritto ad ogni effetto prorogate di altri due anni.

I mutuatari che, prima della pubblicazione della presente legge, abbiano regolarmente adempiuto ai pagamenti della rata di ammortamento in scadenza, dovranno corrispondere, per il periodo intercorrente fino alla scadenza della seconda rata, come sopra prorogata, l'interesse dell'1 per cento annuo sul solo capitale residuo.

Art. 3.

L'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, già modificato con l'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13 è ulteriormente così modificato:

« Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 28.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare un'operazione di tesoreria dell'importo di lire 2 miliardi.

All'estinzione della partita di cui al precedente comma sarà provveduto con l'iscrizione della somma di lire 400.000.000 all'anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970 ».

Art. 8.

L'art. 14 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, è ulteriormente così modificato:

« Le rate di ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e quelle per capitale dell'operazione di tesoreria devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione devoluta alla Regione.

Gli importi relativi all'ammortamento dei mutui sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall'anno successivo alla contrazione dei singoli mutui ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1964, n. 13, è così modificato:

« Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964 sono introdotte per le seguenti modificazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 59 (modificata la denominazione). — Ricavo dei mutui contratti e dell'operazione di tesoreria per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 12, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) . . . . L. 10.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Cap. 234. — Spese per l'acquisto di beni patrimoniali (art. 1, legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34) . . . . . L. 65.000.000

Cap. 242. — Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, art. 11, legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14, legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16) . . . . » 165.000.000

In aumento:

Cap. 104. — Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento ai produttori agricoli singoli o associati, e spese occorrenti per lo ottenimento dei mutui (articoli 13 e 15, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) spesa obbligatoria) . . . . » 230.000.000

Cap. 245. — Costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati (art. 1, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8) L. 10.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 febbraio 1965.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1964, n. 24.

Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 26 *febbraio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

NORME GENERALI

Art. 1.

Lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere degli impiegati della Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.

Lo stato giuridico dei salariati della Azienda è regolato dalle norme riguardanti i salariati della Amministrazione regionale, salvo quanto stabilito dalla presente legge e in quanto compatibili con essa.

Il trattamento economico degli impiegati e salariati della Azienda è quello degli impiegati e salariati della Amministrazione regionale.

Art. 2.

La tabella prima allegata alla presente legge stabilisce l'organico del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico, nonchè le qualifiche relative a ciascuna carriera.

Il personale inquadrato nell'anzidetta tabella assolve tutte le funzioni amministrative della Azienda e le funzioni tecniche degli Uffici provinciali di amministrazione.

Art. 3.

La pianta organica dei salariati permanenti ed il numero delle relative unità sono fissati nell'apposita tabella seconda allegata.

Nella stessa tabella seconda è indicato il numero delle guardie giurate che la Azienda può destinare al servizio di vigilanza.

Alle guardie giurate compete lo stesso trattamento economico degli operai.

La Azienda è autorizzata ad assumere, per esigenze dei lavori che vengono condotti in amministrazione diretta, operai giornalieri con le norme di cui alla legge 12 aprile 1962, n. 205.

Art. 4.

Per i servizi di polizia forestale la Azienda si avvale di sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando presso l'Ispettorato regionale dele foreste.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda provvede, su conforme deliberazazione del Consiglio di amministrazione medesimo, a bandire i pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti della tabella organica in relazione alle esigenze del servizio.

Le Commissioni giudicatrici sono naminate dal presidente del Consiglio di amministrazione secondo le norme previste per l'assunzione nei ruoli del personale della Amministrazione regionale.

I vincitori dei concorsi sono nominati con provvedimento del presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

I posti della tabella organica rimasti vacanti dopo lo espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti possono esssere ricoperti con personale comandato dello Stato e della Regione.

Art. 6.

Possono partecipare ai concorsi per la Direzione generale della Azienda e per la direzione degli Uffici provinciali di amministrazione i laureati in scienze forestali, i funzionari appartenenti al ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato ed i laureati in scienze agrarie od in ingegneria che abbiano conseguito la specializzazione in scienze forestali.

In sede di prima applicazione della presente legge, il direttore tecnico amministrativo può essere assunto per chiamata diretta.

Art. 7.

E' istituito il Consiglio di amministrazione per il personale della Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Esso è costituito:

dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, che lo presiede;

dal direttore tecnico amministrativo dell'Azienda;

dai direttori degli Uffici provinciali di amministrazione della Azienda;

da un rappresentante di ciascuna delle carriere di cui alla allegata tabella prima, da un rappresentante degli operai e da uno delle guardie giurate.

I rappresentanti di ciascuna delle carriere e dei salariati permanenti sono nominati per un biennio dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla carriera od alla categoria interessata.

I compiti e le funzioni del Consiglio di amministrazione di cui al presente articolo sono quelli attribuiti dagli articoli 9 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, al Consiglio di amministrazione per il personale della Amministrazione regionale.

Art. 8.

Con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, è costituita, all'inizio di ogni biennio, la Commissione di disciplina per il personale dell'Azienda.

Essa è composta da un ispettore capo che la presiede e da due ispettori uno dei quali esercita le funzioni di segretario.

I compiti e le funzioni attribuiti alla Commissione di disciplina sono gli stessi attribuiti dagli articoli 10 ed 11 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, alla Commissione di disciplina per il personale della Amministrazione regionale.

Art. 9.

Gli atti riguardanti il personale della Azienda, corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato dispongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei Bollettini ufficiali dei Ministeri, sono pubblicati, rispettivamente, nella parte seconda del *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel Notiziario del personale della Azienda.

Art. 10.

Le agevolazioni e le concessioni in materia di trasporto di persone e di cose in favore del personale della Amministrazione regionale e relative famiglie sono estese al personale dell'Azienda e relative famiglie.

Le spese relative sono a carico della Azienda stessa.

Art. 11.

Ai corsi di aggiornamento e perfezionamento di cui allo art. 17 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, può essere chiamato, su proposta del direttore tecnico amministrativo, anche il personale dell'Azienda.

Art. 12.

Al personale della Azienda sono estesi i benefici assistenziali e previdenziali della Cassa mutua costituita per i dipendenti della Amministrazione regionale a termini dell'articolo 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 13.

I provvedimenti concernenti il personale, in ordine alla nomina, al collocamento a riposo, alla revoca ed alle promozioni degli impiegati e dei salariati, sono adottati per i dipendenti della Azienda dal presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda stessa, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

ORDINAMENTO DELLA AZIENDA

Art. 14.

La Azienda è ordinata nei seguenti uffici;

Direzione generale con sede in Cagliari;

Uffici di Amministrazione delle foreste demaniali: uno per ciascuna Provincia con sede nel capoluogo. All'Ufficio di amministrazione di Nuoro sono affidati i servizi di amministrazione, vigilanza e custodia del Parco nazionale del Gennargentu, la cui istituzione è prevista dal secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 giugno 1962, n. 588;

Comandi di stazione per il servizio di custodia e sorveglianza con sede nelle singole foreste demaniali.

L'organizzazione dei Comandi di stazione per i servizi di custodia e sorveglianza, sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione della Azienda qualora se ne ravvisi la necessità.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

In sede di primo inquadramento il personale avventizio già inquadrato ai sensi della legge regionale 29 novembre 1957, n. 26, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene assunto nei ruoli di cui alla allegata tabella prima con la stessa anzianità nella medesima carriera di appartenenza e con la qualifica rivestita. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale avventizio che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti inquadrato in carriera corrispondente al titolo di studio posseduto viene assunto nei ruoli della carriera superiore competente; per la ricostruzione della carriera si applicano le norme della legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16.

Il personale salariato di cui alla tabella organica provvisoria allegata alla legge regionale 29 novembre 1957, n. 26, viene inquadrato nella pianta organica dei salariati permanenti allegata alla presente legge, nella categoria e con la qualifica corrispondente alla specifica capacità professionale di ciascuno, con la stessa anzianità di servizio regionale posseduta. Detta anzianità è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale giornaliero assunto secondo le norme della legge 12 aprile 1962, n. 205, in servizio presso gli uffici della Azienda da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato nei ruoli allegati, nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e con la qualifica iniziale.

Art. 17.

Gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 15 e 16 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono disposti con provvedimento del presidente del Consiglio di amministrazione della Azienda su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione medesimo.

Atr. 18.

Il personale del Corpo forestale dello Stato, del ruolo tecnico superiore della carriera direttiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Azienda, può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ,il passaggio alle dipendenze della Azienda con la qualifica rivestita e con il trattamento economico goduto all'atto del passaggio.

Art. 19.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fronte con gli stanziamenti del capitolo 212 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, e dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 febbraio 1965

CORRIAS

TABELLA I

PIANTA ORGANICA DEGLI IMPIEGATI

Direttore tecnico amministrativo

Ispettore generale	1

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera di concetto

Segretario capo o ragioniere capo Segretario proncipale o ragioniere principale	2
Primo segretario o primo ragioniere Segretario o ragioniere Segretario aggiunto o ragioniere aggiunto Vice segretario o vice ragioniere	4
Totale	6

Carriera esecutiva

Archivista superiore Archivista capo	1
Primo archivista Archivista Applicato Applicato aggiunto	6
Totale	7

Carriera del personale ausiliario

Commesso capo	1
Commesso Usciere capo Usciere Inserviente	6
Totale	7

RUOLO TECNICO

Carriera direttiva

Ispettore capo	3
Ispettore superiore Ispettore principale Ispettore Ispettore aggiunto	4
Totale	7

Carriera di concetto

Coadiutore superiore Coadiutore capo	3
Primo coadiutore Coadiutore Coadiutore aggiunto Vice coadiutore	7
Totale	10

Carriera del personale ausiliario

Agente tecnico capo Agente tecnico	8
Totale	8

TABELLA II

PIANTA ORGANICA DEI SALARIATI PERMANENTI

A) operai:

Capi operai	5
Categoria I - Specializzati Categoria II - Qualificati Categoria III - Comuni	35

B) guardie giurate:

Guardia giurata capo Guardia giurata scelta Guardia giurata	40
Totale	80

CORRIAS

(6986)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.